

DELIBERA N. 58/20/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ CANALE 10 S.R.L.
(AUTORIZZATA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
“AIR ITALIA” OPERANTE IN AMBITO NAZIONALE SUL CANALE LCN 138)
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 5-
TER, COMMI 1 E 3, ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.538/01/CSP E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
(CONTESTAZIONE N. 17/20/DCA - PROC. N. 2763/FB)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 ottobre 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo unico della radiotelevisione”*, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44”*;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *“Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante *“Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 451/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni, con nota del 23 aprile 2020, pervenuta all’Autorità in data 24 aprile 2020 (prot. AGCOM n. 179518), ha segnalato, tra l’altro, la trasmissione in data 24 ottobre 2019 tra le ore 06:00 e le ore 24:00, di programmi di televendite di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto da parte del servizio media audiovisivo “*Air Italia*” operante in ambito nazionale sul canale LCN 138, della società Canale 10 S.r.l., allegando i file video contenenti la videoregistrazione di detti programmi.

Con atto CONT. 17/20/DCA N°PROC. 2763/FB del 28 maggio 2020, trasmesso per la notifica in data 4 giugno 2020, la Direzione contenuti audiovisivi dell’Autorità ha contestato alla società CANALE 10 S.r.l. la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5-ter, commi 1 e 3, del “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, di cui all’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, per aver trasmesso sul canale LCN 138, in data 24 ottobre 2019, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, televendite relative a servizi riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto, nel corso delle quali i diversi conduttori rivolgono espressi inviti a comporre i numeri telefonici con numerazione a sovrapprezzo (prefisso 893 e 899) che appaiono in sovrimpressione sul teleschermo.

2. Deduzioni della società

A seguito della notifica del citato atto CONT. 17/20/DCA N°PROC.2763/FB - avvenuta per il tramite del Gruppo Radiodiffusione ed Editoria della Guardia di Finanza in data 17 luglio 2020 - la società CANALE 10 S.r.l., con nota del 29 luglio 2020, ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione e nel corso dell’audizione, svoltasi in data 16 settembre 2020, ha depositato agli atti una memoria difensiva rappresentando quanto segue:

- la trasmissione oggetto di contestazione si configura come una telepromozione inserita in un programma di informazione riguardante il gioco del lotto e non può in alcun modo qualificarsi quale televendita; nel corso della trasmissione, infatti, gli utenti vengono invitati a comporre un numero telefonico gratuito con prefisso 899 o 893 per accedere

ad un portale attraverso il quale fruire di una serie di servizi, accessibili tramite la ulteriore digitazione di un apposito numero sulla tastiera, tra cui è compreso anche quello delle previsioni del lotto; in pratica, ai telespettatori che compongono il numero di telefono pubblicizzato, prima di accedere al servizio e dopo aver composto la numerazione con prefisso 899/893, viene richiesto di accettare le condizioni del servizio (costo e tipologia) premendo un tasto del proprio telefono, e solo dopo aver compiuto tale operazione l'utente accede ad un portale multiservizi dove può usufruire di diverse tipologie di servizi telefonici (ad es. previsioni del tempo, farmacie di turno, elenco abbonati ecc...); solo a seguito della successiva digitazione di un altro numero, che lo stesso utente è libero di comporre o meno, viene collegato al servizio che permette di usufruire delle previsioni del lotto; preme far presente, al riguardo, che il funzionamento del servizio offerto tramite le numerazioni con prefisso 899/893 già all'epoca dei fatti, prevedeva la possibilità di accesso solo a seguito di un espresso consenso dell'utente fornito attraverso la digitazione di un tasto del telefono; tale circostanza esclude a priori che nei fatti contestati possa essere individuata una vendita diretta con *"offerta al pubblico"* attraverso il mezzo radiotelevisivo e, di conseguenza, che le trasmissioni oggetto di contestazione possano essere qualificate come televendite;

- la fattispecie in esame è identica a quella oggetto della delibera AGCOM n. 174/2016/CSP del 30/09/2016, che ha ritenuto taluni programmi analoghi a quelli trasmessi su *"Air Italia"* non classificabili come televendita per insussistenza del requisito dell'*"offerta al pubblico"* attraverso il mezzo radiotelevisivo;
- durante la promozione scorrono in sovrimpressione le scritte (cd. *crawl*) previste obbligatoriamente dalla normativa in vigore a tutela dell'utente per la promozione dei servizi offerti; riguardo ad esse si precisa che all'epoca dei fatti contestati venivano inseriti dei *crawl* con l'indicazione delle informazioni richieste dalle disposizioni di cui all'articolo 23 del D.M. 2 marzo 2006, n. 145 non solo durante la telepromozione ma anche nel corso della trasmissione del programma di informazione riguardante il gioco del lotto;
- la società, che ha agito in buona fede mandando in onda, nel rispetto di ogni prescrizione normativa, la telepromozione di un portale multiservizi che consente all'utente di fruire, tra gli altri, anche di un servizio di pronostici concernenti il gioco del lotto, non si ritiene in alcun modo responsabile della eventuale mancata corrispondenza tra quanto pubblicizzato ed il servizio di fatto offerto dal relativo fornitore, come pure dell'eventuale malfunzionamento del portale in questione;
- l'emittente si impegna ed obbliga ad osservare, anche per il futuro, le prescrizioni che saranno eventualmente impartite dall'AGCOM, evitando in tal guisa di porre in essere comportamenti che possano costituire violazioni di norme, anche di natura regolamentare ed eliminando gli effetti prodotti dalla contestata violazione;

3. Valutazioni dell'Autorità

In ordine ai fatti oggetto di contestazione si osserva quanto segue:

- nella programmazione del servizio media audiovisivo *"Air Italia"* operante sul canale LCN 138, si riscontra, in data 24 ottobre 2019, nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, la trasmissione di programmi di intrattenimento concernenti il gioco del lotto, nel corso dei quali vengono mandate in onda finestre promozionali che recano:

- pubblicità di portali che offrono una serie di servizi telefonici, tra cui è compreso anche quello delle previsioni del lotto, fruibili attraverso la digitazione di un apposito numero sulla tastiera che consente il collegamento al servizio richiesto (ad esempio alle ore 09:14);

- pubblicità di servizi riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto, priva di qualsiasi riferimento a portali multiservizi, nel corso della quale vengono rivolti espressi inviti a comporre i numeri telefonici con numerazione a sovrapprezzo (prefisso 893 e 899) che permangono in sovrimpressione sul teleschermo per ottenere combinazioni da giocare al lotto (ad esempio alle ore 07:58 numeri telefonici 899890497 e 89343947);

- diciture che scorrono in sovrimpressione chiaramente intese a promuovere numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 899) concernenti il gioco del lotto, recanti l'indicazione esplicita del costo delle chiamate da rete fissa e mobile con relativo scatto alla risposta e le prescritte avvertenze sulla possibilità di disattivazione delle numerazioni a sovrapprezzo (ad esempio alle ore 14:16 numeri telefonici 8996869, 8996465, 8996970 e 8990040, *"Servizio di previsioni sul gioco del lotto – VM 18 anni – l'utente ha facoltà di richiedere al proprio gestore la disattivazione delle numerazioni a valore aggiunto – costo del servizio da fisso 2 euro + Iva SC.RISP; da cellulare 5 euro + Iva SC.RISP"*);

- nella nota di segnalazione del 24 aprile 2020, il Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni ha precisato che sulle numerazioni telefoniche pubblicizzate sono stati eseguiti controlli a campione che hanno evidenziato come quasi in nessun caso si trattasse della promozione di un portale multiservizi: alla risposta, infatti, si ascoltava un messaggio che forniva gratuitamente le informazioni preventive riguardanti il servizio offerto, invitando a rimanere in linea per fornire il proprio consenso ad accedere automaticamente e senza facoltà di opzione alla previsione dei numeri da giocare alle future estrazioni del lotto; in pratica, dagli accertamenti svolti, è emerso che dopo aver contattato il numero telefonico riferito ad un presunto portale multiservizi apparso sul teleschermo (ad esempio numero telefonico 899459044 pubblicizzato su *Air Italia* il 24 ottobre 2019 alle ore 14:25), si ascoltava un messaggio preregistrato che forniva gratuitamente le informazioni preventive riguardanti i costi del servizio, invitando a rimanere in linea per 5 secondi per fornire il proprio consenso ed accedere automaticamente e senza facoltà di opzione, alle previsioni di numeri da giocare alle future estrazioni del lotto;

- diversamente da quanto prospettato dalla società Canale 10 S.r.l., le comunicazioni commerciali trattate nel caso deciso dall'AGCOM con delibera n. 174/16/CSP non sono analoghe alle trasmissioni oggetto della contestazione CONT. 17/20/DCA N°PROC.2763/FB del 28 maggio 2020, in quanto queste ultime non riguardano la promozione di portali telefonici multiservizi, pure presente nella programmazione mandata in onda su *Air Italia* in data 24 ottobre 2019, bensì le finestre promozionali in cui vengono mostrate in sovrimpressione sullo schermo televisivo numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto (prefisso 893 e 899), che i diversi conduttori e/o le diciture che scorrono in sovrimpressione invitano a comporre, informando il telespettatore in merito alla tipologia del servizio offerto e alle condizioni economiche praticate, che in taluni casi prevedono espressamente un pagamento diretto alla risposta

oltre ad una tariffa correlata alla durata della telefonata; in tali casi, infatti, come confermato dal Servizio di Polizia Postale, le comunicazioni commerciali mandate in onda presentano tutti gli elementi atti a individuare un’*“offerta al pubblico”* attraverso il mezzo radiotelevisivo e pertanto a qualificare le trasmissioni come *“televendita”* consistente, per la definizione fornita dall’articolo 2, lett. ii) del d.lgs.n. 177/05, nell’*“offerta diretta trasmessa al pubblico allo scopo di fornire un servizio dietro pagamento”*;

- riguardo all’eccezione di buona fede sollevata dalla parte in sede di esercizio del diritto di difesa si fa presente che, nel caso di specie, la circostanza per la quale la società Canale 10 S.r.l. ha ritenuto di non aver mandato in onda una televendita bensì la telepromozione di portali multiservizi non ritenendosi in alcun modo responsabile della eventuale mancata corrispondenza tra quanto pubblicizzato ed il servizio di fatto offerto dal relativo fornitore, come pure dell’eventuale malfunzionamento del portale in questione, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell’illecito derivante, incombendo comunque sull’esercente l’attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa in vigore; al riguardo, peraltro, pur escludendo ogni valutazione in ordine all’assenza di intenzionalità nell’adozione del comportamento illecito, non v’è dubbio che la società, a prescindere dalle verifiche sul servizio effettivamente erogato dal relativo fornitore, non risulta aver adottato idonee cautele preventive atte ad evitare la violazione laddove, come sopra osservato, ha mandato in onda, tra le ore 07:00 e le ore 23:00, programmi promozionali di servizi telefonici con numerazione a sovrapprezzo relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto recanti in sovrimpressione le informazioni in merito alla tipologia del servizio offerto e alle condizioni economiche praticate, con espressa previsione di un pagamento diretto alla risposta oltre ad una tariffa correlata alla durata della telefonata e pertanto aventi tutte le caratteristiche proprie della televendita;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5-ter, commi 1 e 3, del *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”*, di cui all’allegato A alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni: *“(…) nel corso delle trasmissioni di televendita relative a beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e altri giochi similari è vietato mostrare in sovrimpressione o comunque indurre ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, o numerazioni telefoniche che, a loro volta, inducano all’utilizzazione di numerazioni per servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica”* ed inoltre tali trasmissioni *“non possono essere trasmesse nelle fasce orarie tra le ore 7:00 e le ore 23:00”*;

RITENUTO di confermare quanto rilevato nell’atto di contestazione n. CONT. 17/20/DCA N°PROC.2763/FB del 28 maggio 2020 in merito alla violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5-ter, commi 1 e 3, del *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”* di cui all’allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP da parte del servizio di media audiovisivo *Air Italia* operante in ambito nazionale sul canale LCN 138;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.329,00 (diecimilatrecentoventinove/00) a euro 258.228,00 (duecentocinquantottomiladuecentoventotto/00), ai sensi dell'articolo 51, comma 2, *lett. a*) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dal servizio di media audiovisivo *Air Italia*, operante in ambito nazionale sul canale LCN 138, deve ritenersi di lieve gravità in considerazione della circostanza per la quale gli episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate sono stati riscontrati in un'unica giornata di programmazione sottoposta a monitoraggio;

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società, nonostante si sia impegnata per il futuro ad osservare le prescrizioni dell'Autorità e ad evitare comportamenti che possano costituire violazioni di norme, non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione dell'utile di esercizio riscontrato nell'ultimo bilancio disponibile della società Canale 10 S.r.l. relativo all'anno 2019 (fonte: Infocamere), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Canale 10 S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo operante in ambito nazionale sul canale LCN 138, con sede legale in Latina (LT) via Coletta n. 22, di pagare la sanzione amministrativa di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la

violazione delle disposizioni di cui all'art. 5-ter, commi 1 e 3, dell'allegato a) alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 la somma di euro 15.493,50 (quindicimilaquattrocentonovantatre/50), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 58/20/CSP"* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *"Delibera n. 58 /20/CSP"*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Nicola Sansalone